



12 novembre 2008

ORDINANZA MUNICIPALE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA

Il Municipio di Manno,

vista

- la Risoluzione del 29 maggio 2007, con la quale il Consiglio comunale ha accolto una mozione per l'uso e promozione di benzina alchilata;

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli art. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23;

nell'intento di promuovere misure per sensibilizzare la popolazione alla protezione dell'ambiente e della salute, con risoluzione municipale n. 444 del 10 novembre 2008, stabilisce:

Art. 1 - Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità di calcolo e di versamento del contributo per favorire l'acquisto di benzina alchilata per attrezzature, macchinari agricoli e da giardinaggio con motore a 2 o 4 tempi.

Art. 2 - Beneficiari

¹ Possono beneficiare del contributo tutte le economie domestiche domiciliate o residenti del Comune di Manno.

² Possono accedere al contributo pure tutti i proprietari di beni immobili del Comune di Manno, oppure i rispettivi affittuari, qualora non fossero domiciliati o residenti.

Art. 3 - Contributo comunale

¹ Per ogni litro di benzina alchilata acquistata viene versato un contributo di fr. 2.50.

² Viene fissato un limite massimo di contributi annui per ogni avente diritto di 20 litri.

Art. 4 - Modalità per l'ottenimento del contributo

¹ Gli aventi diritto dovranno presentare alla Cancelleria comunale l'apposito formulario corredato dallo scontrino attestante l'acquisto. Il formulario può essere ritirato presso la Cancelleria comunale oppure scaricato dal sito internet del Comune.

² La Cancelleria verifica se l'ammontare dei contributi richiesti per ogni avente diritto non supera il massimo stabilito per l'anno in corso.

³ Il contributo è versato in contanti.

⁴ Il diritto al rimborso decade se le richieste vengono presentate dopo il 31 gennaio dell'anno successivo all'acquisto.

Art. 5 - Restituzione di contributi indebitamente riscossi

¹ I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del contributo determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al contributo negli anni seguenti.

³ Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

6. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2009.

7. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 17 novembre 2008 al 2 dicembre 2008.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giancarlo Bernasconi

Il Segretario
Paolo Vezzoli